



# Traccianti artificiali

## *Scheda informativa*

Periodicamente vengono segnalate alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) o a pompieri e polizia delle situazioni di colorazione anomala dei corsi d'acqua.

Dopo i relativi accertamenti emerge, non di rado, un impiego improprio di traccianti artificiali come la fluoresceina. Nella maggior parte dei casi, i risultati delle inchieste mostrano come gli utilizzatori di traccianti artificiali non siano consapevoli dei possibili problemi legati all'uso di tali sostanze.

La presente scheda informativa mira a chiarire le condizioni-quadro per l'eventuale utilizzo di traccianti artificiali, talvolta impiegati per la verifica delle vie di smaltimento delle acque. Come riportato dalla maggior parte delle schede dei dati di sicurezza che caratterizzano i prodotti chimici è necessario evitare la fuoriuscita nell'ambiente e la colorazione indesiderata dei corsi d'acqua.



### Ulteriori informazioni e contatti:

Dipartimento del territorio  
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo  
Via Franco Zorzi 13 - 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 29 71  
[dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)  
[www.ti.ch/spaas](http://www.ti.ch/spaas)



### Principio

Ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque è considerato un effetto pregiudizievole. Qualsiasi immissione di acque in un ricettore naturale non deve pertanto formare intorbidimenti, colorazioni o schiuma (*Ordinanza federale sulla protezione delle acque, Allegato 2, Esigenze relative alla qualità delle acque, cifra 11 capoverso 2, lett. b*).

Secondo la Legge e le indicazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente l'utilizzo di traccianti artificiali è ammesso solo se può essere garantito che lo stesso non venga disperso nell'ambiente o nelle canalizzazioni all'esterno della zona d'indagine. Le acque alterate vanno intercettate, raccolte e smaltite separatamente. Contrariamente, in particolare nel caso di colorazione dei corsi d'acqua, viene commesso un reato punibile ai sensi della LPAC.

### Eccezione

L'utilizzo in idrologia e idrogeologia è ammesso in via eccezionale, unicamente a condizione che le prove siano eseguite in modo ineccepibile (Guida pratica UFAM per l'utilizzo di traccianti). In questo caso, viene richiesta una notifica alla piattaforma federale "Infotracer": [www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) → Temi → Acqua → Dati, indicatori e carte → InfoTracer.

### L'alternativa

In molte situazioni è possibile rinunciare all'impiego di traccianti artificiali. In particolare, può rappresentare una valida alternativa, in assenza di separatori d'oli o simili, l'impiego di materiali solidi galleggianti (per es. segatura o trucioli di legno), facilmente recuperabili in uscita dalle canalizzazioni verso un corso d'acqua. Il collegamento tra i pozzetti d'ispezione di una condotta o tra un pozzetto d'ispezione e uno sbocco, è anche verificabile attraverso un esame acustico (ad esempio picchiando direttamente sul chiusino). Infine, è possibile eseguire indagini con telecamera delle canalizzazioni. I casi particolari dove l'impiego può essere tollerato includono le situazioni nelle quali le alternative proposte dovessero risultare inattuabili. In questo caso, si richiamano le condizioni-quadro descritte alla rubrica "Eccezione".

#### Ulteriori informazioni e contatti:

Dipartimento del territorio  
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo  
Via Franco Zorzi 13 - 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 29 71  
[dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)  
[www.ti.ch/spaas](http://www.ti.ch/spaas)

